



REGIONE MARCHE SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014–2020 – BANDO MISURA 6 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE

Sotto Misura 6.4 – Operazione B. Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole. Azione 1. Produzione di energia.

Obiettivi: La misura è finalizzata a sviluppare la produzione di energia da fonti rinnovabili da parte di PMI diverse dalle aziende agricole.

Destinatari del bando: piccole e micro imprese, definite secondo l'allegato I del Reg. UE 702 del 25.06.2014 ABER, da costituire o già attivate nel settore della produzione di energia da biomasse forestali, sottoscrittori di un contratto di filiera nell'ambito di filiere legno energia.

Annualità: 2019

Dotazione finanziaria assegnata: € 3.150.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande: 14.11.2019, ore 13.00

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Dott. Luciano Neri

Tel. 071-8063639 – Indirizzo mail: luciano.neri@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	3
2. Obiettivi e finalità	7
3. Ambito territoriale	7
4. Dotazione finanziaria	7
5. Descrizione del tipo di intervento	7
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	7
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	7
5.1.2 <i>Requisiti dell'impresa</i>	7
5.1.3 <i>Requisiti del progetto</i>	8
5.2 Tipologia dell'intervento	9
5.2.1 <i>Aiuto agli investimenti</i>	9
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili	10
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>	10
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	12
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto	13
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i>	13
5.5 Selezione delle domande di sostegno	13
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i>	13
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	15
6. Fase di ammissibilità	16
6.1 Presentazione della domanda	16
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	16
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	17
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda</i>	17
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	20
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno	21
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	21
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	22
6.2.3 <i>Richiesta di riesame</i>	23
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria</i>	23
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	23
7. Fase di realizzazione e pagamento	24
7.1 Variazioni progettuali	24

7.1.1	<i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i>	25
7.1.2	<i>Documentazione da allegare alla variante</i>	25
7.1.3	<i>Istruttoria delle domande</i>	25
7.2	Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali	26
7.3	Domanda di pagamento dell'anticipo	26
7.3.1	<i>Presentazione delle domande</i>	27
7.3.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	27
7.4	Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)	27
7.4.1	<i>Presentazione delle domande</i>	27
7.4.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	29
7.5	Domanda di pagamento di saldo	29
7.5.1	<i>Presentazione delle domande</i>	29
7.5.2	<i>Istruttoria delle domande</i>	31
7.5.3	<i>Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.</i>	31
7.6	Impegni dei beneficiari	31
7.6.1	<i>Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.</i>	32
7.7	Controlli e sanzioni.	33
7.8	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	33
7.9	Informativa trattamento dati personali e pubblicità	33

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

BIOMASSA¹: frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Sono compresi i BIOLQUIDI - combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa - nonché i BIOCARBURANTI - carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa. La biomassa è classificabile come **sottoprodotto** qualora soddisfi le condizioni previste dall'art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e rientri nell'elenco presente nella tabella 1-A del DM 06 luglio 2012 (scarti di macellazione non destinati al consumo umano, effluenti zootecnici, paglia, stocchi, lettieri, sottoprodotti derivanti dalla

¹ D.Lgs. 03 marzo 2011, n. 28 Art. 2

lavorazione e gestione del bosco, potature e residui della manutenzione del verde pubblico e privato, prodotti secondari dell'industria agroalimentare e sottoprodotti provenienti dalla lavorazione del legno).

BIOMASSE FORESTALI: materiale di origine vegetale prodotto da interventi silvocolturali, da manutenzioni forestali e da potatura e materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, pellet, refili, tondelli, granulati e cascami di legno vergine non contaminati da inquinanti. Nella sua accezione energetica il termine biomassa indica la materia organica prodotta o residua utilizzabile come fonte di energia in processi di generazione di elettricità, calore o biocombustibile.

BOSCO, FORESTA E SELVA: i termini bosco, foresta e selva sono equiparati. Sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea maggiore del 20 per cento (art. 3 comma 3 D.Lgs 3 aprile 2018 n. 34 e art. 2, comma 1, lettera e), L.r. n. 6/2005.

CANTIERABILITÀ: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, comunicazioni, concessioni, nulla osta, pareri, permessi, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.).

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COGENERAZIONE/TRIGENERAZIONE: la cogenerazione è il processo di produzione contemporanea di energia meccanica (solitamente trasformata in energia elettrica) e di calore. Il calore è utilizzabile per riscaldamento di edifici e/o per processi produttivi-industriali. Nel caso della trigenerazione si utilizza l'energia termica recuperata dalla trasformazione termodinamica anche per produrre energia frigorifera.

COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA MISURA (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura, costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di Misura.

CONTO CORRENTE DEDICATO: conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

CONTRATTO DI FILIERA: contratto sottoscritto dai partecipanti alla filiera redatto sotto forma di scrittura privata contenente gli impegni, i vincoli reciproci, le modalità di gestione della filiera e dell'eventuale contenzioso.

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: provvedimento dell'Autorità di Gestione con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

DEMARCAZIONE: termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.

DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

EFFICIENZA ENERGETICA: è il rapporto tra la quantità di lavoro utile eseguito dal processo (in joule), e la quantità di energia (sempre in joule) assorbita dal processo.

ENERGIA: grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema fisico di compiere lavoro. L'unità di misura derivata del Sistema Internazionale per l'energia è il joule (simbolo: J). A seconda dell'ambito, altre unità di misura sono adottate per misurare l'energia, ad esempio: la caloria (cal) = 4,186 799 940 9 J, il kilowattora (kWh) = $3,6 \times 10^6$ J e la frigoria, equivalente alla caloria.

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale².

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

FILIERA FORESTALE (LEGNO – ENERGIA): Le filiere forestali hanno le seguenti caratteristiche:

- Sono riferite a tutte le tipologie di prodotti commerciali derivanti dall'utilizzo delle foreste;
- Realizzazione degli impianti di lavorazione secondaria del legno entro un raggio di 50 km dalle aziende produttrici di materia prima;
- l'insieme organizzato di attività che concorrono alla produzione dei prodotti di filiera, l'estrazione e la raccolta dei materiali legnosi dalle foreste e dai boschi, nonché le attività di trasformazione e commercializzazione di un prodotto legnoso o di falegnameria e dei prodotti secondari del bosco compresa la produzione di energia da biomasse forestali, nonché di prodotti energetici (pellet, cippato, ecc.).

IMPRESA IN DIFFICOLTA': l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:³

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate⁴;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate.⁵;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

²Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

³ Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma

⁴ Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione

⁵ Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE

- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Reg. UE n. 702 del 25/06/2014 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr paragrafo 6 dell'art. 1).

MICRO IMPRESA: l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

PIANO DI GESTIONE FORESTALE: Piano di gestione forestale di cui alla metodologia unica regionale prevista dalla DGR n. 988/1996.

PICCOLA IMPRESA: è l'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

POTENZA IMPIANTO ENERGETICO: è l'energia trasferita nell'unità di tempo. Viene anche utilizzata per quantificare l'energia prodotta. Nel caso di produzione di energia termica si utilizza in genere il kWt o la kcal/h, nel caso di produzione di energia elettrica si utilizza comunemente il kWe e nel caso di produzione di energia frigorifera si utilizza tipicamente la Fr/h.

PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA: il progetto, presentato dal Soggetto Promotore.

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA FILIERA: tutti i soggetti che hanno sottoscritto il contratto di filiera.

SOGGETTO PROMOTORE: E' il soggetto che si costituisce come raggruppamento di più imprese operanti nel settore agricolo e/o forestale.

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE FORESTALE EQUIVALENTE AL PIANO DI GESTIONE FORESTALE:

Gli strumenti di pianificazione forestali equivalenti al Piano di gestione forestale sono i seguenti:

- Piano particolareggiato o di assestamento forestale redatto conformemente alla metodologia unica regionale di redazione degli stessi di cui alla DGR n. 799/2003;
- Piano d'intervento forestale straordinario (PIFS), così come previsto dagli articoli da 15bis a sexies della Legge forestale regionale n. 6/2005 e s.m., redatto conformemente alla metodologia unica regionale di redazione degli stessi di cui alla DGR n. 1025/2014.

Gli strumenti di pianificazione forestale di cui sopra sono meglio descritti nel paragrafo 8.1 del PSR Marche 2014/20 e gli atti di riferimento sopra richiamati sono reperibili sul sito http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste#50_Normativa-Regionale.

STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): la struttura decentrata agricoltura territorialmente competente per la presa in carico delle domande che assicura le attività di protocollazione, classificazione, fascicolazione e gestione.

2. Obiettivi e finalità

La sottomisura è finalizzata allo sviluppo di attività non agricole nel settore dell'energia, nell'ambito di Progetti Integrati di Filiera Legno-Energia.

La sottomisura sostiene gli investimenti materiali ed immateriali finalizzati alla creazione di nuove attività di produzione di energia da biomassa legnosa forestale derivante da una gestione attiva delle foreste, da parte di imprenditori forestali singoli o associati nell'ambito di filiere legno energia. E' escluso l'utilizzo di biomasse forestali provenienti da colture dedicate.

3. Ambito territoriale

La presente sottomisura si applica sull'intero territorio della Regione Marche.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il bando della presente misura è pari ad € 3.150.000,00

La dotazione finanziaria disponibile è al netto della quota del 10% che è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per i soggetti richiedenti, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

Condizione imprescindibile è la presentazione di un Progetto Integrato di Filiera per la produzione di energia rinnovabile da biomassa forestale di cui al relativo bando.

5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

Soggetti richiedenti sono Persone fisiche, piccole e micro imprese in aree rurali, definite secondo l'allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, da costituire o già attivate nel settore della produzione di energia, rappresentate da società costituite esclusivamente da imprenditori forestali o agricolo-forestali, singoli o associati, produttori della materia prima utilizzata per la produzione di energia.

5.1.2 Requisiti dell'impresa

L'impresa al momento della presentazione della domanda deve:

- non essere una impresa in difficoltà (cfr. *definizioni*);
- essere iscritta all’anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- essere iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, nella sezione speciale imprese agricole con attività identificate con codici ATECO del settore agricoltura o silvicoltura ed essere in possesso di casella di posta elettronica certificata;
- avere la disponibilità degli immobili e/o delle superfici sulle quali si intende realizzare gli investimenti fissi e gli impianti ed eventualmente delle superfici su cui saranno collocate le reti di distribuzione per un periodo di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

La disponibilità deve risultare a pena di inammissibilità da:

- titolo di proprietà;
- titolo di usufrutto;
- contratto di affitto scritto e registrato;
- un atto di conferimento ad una cooperativa di conduzione;
- contratto di comodato d’uso, anche gratuito, scritto e registrato;
- concessione demaniale se necessaria.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota.

Nel caso di investimenti fissi su terreno condotto in affitto, concessione o comodato, qualora non già previsto nell’atto stesso, è necessario il consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario alla realizzazione dell’investimento.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di adesione. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l’eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.3 *Requisiti del progetto*

Il progetto al momento della presentazione della domanda deve:

1. essere sostenibile sotto il profilo economico e finanziario (tale requisito va attestato attraverso la presentazione di un piano aziendale con una relazione tecnico – economica – finanziaria (cfr. paragr. 6.1.3. punto 6);
2. essere presentato nell’ambito di un progetto di filiera legno-energia;
3. raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 0,25 (calcolato sulla base dei criteri di cui al par. 5.5.1);
4. essere cantierabile: sono considerate cantierabili le proposte di investimento per le quali, entro i termini istruttori fissati dal bando, sono acquisiti tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.).

Al momento della presentazione della domanda, tuttavia, tutte le richieste dei titoli abilitativi di cui sopra devono risultare già presentate all’ente competente, pena la non ammissibilità degli investimenti. Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al fine di

assicurare l'eleggibilità della spesa e di conseguenza l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato che: nella modulistica presentata all'Amministrazione competente la data di inizio lavori sia successiva alla presentazione della domanda di sostegno, oppure che sia presentata con la domanda di sostegno una dichiarazione in cui il tecnico progettista dichiara che i lavori inizieranno dopo la presentazione della domanda;

5. rispettare le seguenti condizioni:

- a) l'impianto deve assicurare il rispetto degli standard minimi di Legge in termini di ottimizzazione dei consumi e contenimento degli inquinanti;
- b) l'impianto deve rispettare i criteri minimi per l'efficienza energetica per gli investimenti di energia rinnovabile secondo le normative comunitarie, nazionali e regionali (art. 13 del Reg UE 807/14); l'impianto deve prevedere l'installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia compatibile con le norme UNI-EN (solamente in caso di produzione di energia elettrica);
- c) la biomassa deve provenire per il 60% da un territorio ubicato entro un raggio di 50 km dall'impianto di trattamento della biomassa di cui al successivo capitolo 5.2.1. La restante quota di materia prima deve provenire da un territorio ubicato entro un raggio di 100 km dall'impianto stesso;
- d) per tutta la durata di operatività della filiera, almeno il 60% della materia prima lavorata come biomassa deve provenire dai produttori agricoli e forestali di base partecipanti alla filiera forestale per la produzione di energia da biomasse forestali di riferimento.
- e) l'impianto deve essere dimensionato in relazione al fabbisogno di energia calorica e/o di frigorifici previsto dal contratto di filiera (cfr *definizioni*);
- f) nel caso di impianti a biomassa che producono energia elettrica deve essere utilizzato almeno il 40% dell'energia termica prodotta;
- g) essere assoggettato, se previsto, alla Valutazione di Incidenza secondo le norme vigenti nella legislazione nazionale e regionale, nel caso gli interventi che ricadono in Aree Natura 2000. In tal caso gli interventi dovranno essere coerenti con le misure di conservazione previste per il sito Natura 2000 interessato;
- h) nel caso di detenzione di una superficie forestale superiore od uguale a 80 ettari, presenza di un vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente, conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo capoverso del Reg. (UE) m. 1305/13 (rif. utile per le eventuali necessarie integrazioni a Piani esistenti e vigenti: paragrafo 2 dell'allegato A della DGR n. 1025/2014).

5.2 Tipologia dell'intervento

5.2.1 Aiuto agli investimenti

Tutti gli investimenti devono essere strettamente correlati alla partecipazione dell'impresa ad un progetto di filiera legno-energia, così come desumibile dal contratto di filiera sottoscritto dalla stessa. In tale ambito sono ammissibili i seguenti investimenti finalizzati alla creazione e sviluppo delle attività di produzione di energia:

- a) **realizzazione di impianti** per la produzione, di calore ed eventualmente di energia elettrica di potenza massima di 600 KW termici e 200 KW elettrici. La dimensione degli impianti è fissata in relazione alla loro sostenibilità in termini economici e ambientali, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, della grandezza delle imprese forestali ed alla disponibilità del materiale forestale da utilizzare. Gli impianti che potranno essere realizzati sono:

- Centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato, pellets o altro materiale energetico proveniente da biomassa legnosa.
 - Impianti, macchinari e attrezzature per la produzione di cippato, pellets o altro materiale energetico proveniente da biomassa legnosa.
 - Pirogassificatori.
 - Impianti combinati per la cogenerazione di calore ed elettricità o la trigenerazione di calore, elettricità e frigoriferie.
- b) **realizzazione di piccole reti** per la distribuzione dell'energia a servizio delle centrali o dei micro-impianti realizzati in attuazione della presente operazione nel limite massimo del 20% della spesa ammissibile del progetto presentato.

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

1. Spese per Costruzione, ristrutturazione e miglioramento di beni immobili, compreso ampliamento e miglioramento funzionale strettamente necessari ad ospitare gli impianti che producono biocombustibili ed energia termica e/o utilizzano energia elettrica da fonti rinnovabili e le strutture per lo stoccaggio della biomassa o per lo stoccaggio dei materiali in uscita dagli impianti sopra citati. Sono ammesse nuove costruzioni purché strettamente legate agli impianti di produzione di energia. Tali investimenti sono ammissibili a condizione che:
 - abbiano una superficie commisurata all'attività da svolgere ed una tipologia costruttiva adeguata alla specifica destinazione d'uso per cui sono stati richiesti;
 - nel caso di recupero e/o ristrutturazione di fabbricati esistenti, gli interventi debbono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate;
2. Spese per Opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione.
3. Spese per Acquisto ed installazione di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e forniture di nuova generazione per la produzione di energia, nonché per la lavorazione e trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia e per la distribuzione di energia.
4. Spese per Acquisto di hardware e software inerenti o necessari all'attività.

Al momento dell'accertamento finale, gli investimenti possono essere finanziati a condizione che siano **funzionali e funzionanti** in rapporto alla destinazione d'uso per cui sono stati ammessi.

Non è possibile computare le lavorazioni a corpo.

Sono ammissibili anche le spese direttamente correlate all'allaccio o al potenziamento delle utenze.

Sono inoltre ammissibili le Spese generali funzionalmente collegate ai costi degli investimenti descritti al paragr. 5.2.1. - Esse comprendono:

- a) onorari per la relazione tecnico economica e studi di sostenibilità finanziaria dell'intervento;
- b) onorari per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali – CME – relazione tecnica);
- c) onorari per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la **firma e il timbro** di un professionista abilitato alle competenze in materia ed esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti **iscritti all'ordine professionale** di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione e la consulenza tecnica;
2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all'ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione della relazione tecnico-economica e/o studio di fattibilità e/o ogni altro documento ed elaborato tecnico).

Le spese generali sono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti, ammessi e realizzati, al netto di IVA, nel limite massimo complessivo del 10 % dei costi materiali di cui sopra per gli investimenti relativi a beni immobili, e del 2% per gli investimenti relativi a beni strumentali mobili.

L'intensità di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita.

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno (eleggibilità della spesa).

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità. Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei **dodici** mesi antecedenti la presentazione della domanda di aiuto.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento alla data risultante da:

1. nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, dalla data della dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente nei casi previsti o, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 del tecnico progettista o del direttore dei lavori;
2. nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. sistemazione e messa in sicurezza dei percorsi e delle aree esterne etc.), dalla data dell'inizio dei lavori, presente nella dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori;
3. per quanto riguarda l'acquisto delle dotazioni strumentali (impianti, macchinari e attrezzature ecc), dalla data riportata sui documenti di trasporto (D.D.T.) o fattura di accompagnamento.

Affinché la spesa sia ammissibile, è necessario utilizzare il conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Inoltre, per tutte le transazioni relative all'intervento, nella fattura o nel documento contabile equipollente, deve essere inserita un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio degli investimenti svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola.

5.3.2 *Spese non ammissibili*

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a. spese per acquisto di terreni e di immobili;
- b. spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo privato, compresa la costruzione di nuove abitazioni ed accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche etc.);
- c. spese per opere di manutenzione ordinaria;
- d. spese per acquisti di veicoli e motrici di trasporto di qualsiasi natura;
- e. spese per acquisti di macchinari, impianti, strumenti, attrezzature ed arredi usati;
- f. spese per investimenti che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e art. 42 della Legge n. 99/2009 (biomassa classificabile come rifiuto);
- g. spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e preparazione del cantiere;
- h. spese per acquisti di minuterie ed utensili di uso comune;
- i. spese per acquisti di scorte di materie prime, semilavorati, imballaggi, cassoni e contenitori;
- j. spese per interventi su strade interpoderali;
- k. spese non riconducibili ai prezzi regionali di riferimento in vigore al momento della presentazione della domanda, tranne che nelle ipotesi descritte sopra in cui è possibile utilizzare prezzi di anni precedenti o presentare tre preventivi di spesa;
- l. spese per acquisti relativi a materiali di consumo, es. piccoli attrezzi – guanti da lavoro – chiodi/viti – pennelli – nastro adesivo etc.;
- m. spese per noleggio e leasing;
- n. spese riconducibile alla compilazione della modulistica del modello di domanda;
- o. spese per investimenti avviati e sostenute anteriormente la data di presentazione della domanda;
- p. spese per investimenti allocati in territori extra regionali;
- q. spese per interventi previsti da altre misure del Piano di Sviluppo Rurale (PSR);
- r. spese per investimenti sovvenzionabili in virtù delle Organizzazioni Comuni di Mercato di cui al Reg. (UE) 1308/13;
- s. spese per interessi passivi;
- t. spese bancarie e legali;
- u. spese per stipula di polizze fidejussorie;

- v. spese per IVA, altre imposte, oneri e tasse;
- w. spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo 5.3.1.

5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

5.4.1 Entità dell'aiuto

L'aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime «de minimis» di cui al Reg. (UE) N. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla GUCE del 24 dicembre 2013 serie L n. 352 e per mezzo del regime di aiuto comunicato ai sensi dell'articolo 41 del Reg. UE 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 GBER.

Sono aiuti in «de minimis» le sovvenzioni pubbliche concesse ad una medesima impresa che non superino i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

“Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa – 4° comma articolo 3 Reg. (UE) N. 1407/2013”.

L'entità massima di aiuto che è possibile riconoscere per le diverse tipologie di intervento, relativamente ad ogni progetto approvato, è pari a 200.000,00 euro.

Il tasso di aiuto previsto è pari:

- Al 60% sul costo ammissibile per investimenti in aree montane ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 32 del Reg. (UE) 1305/13;
- Al 40% nel restante territorio regionale.

Nel caso in cui gli impianti beneficiano di un contributo nazionale in conto energia elettrica, il tasso di aiuto è pari al 40% della spesa ammessa per l'impianto.

Gli impianti a biomassa che godono dei benefici per la produzione di energia termica (conto termico, titoli di efficienza energetica, ecc.) sono esclusi dai contributi del PSR.

5.5 Selezione delle domande di sostegno

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale avviene sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Percentuale di superficie forestale interessata dall'accordo, inclusa in Piani di Gestione Forestale	30%

B. Progetti che garantiscono una efficienza energetica superiore allo standard minimo necessario per l'ammissibilità	20%
C. Progetti che garantiscono un livello di emissioni in atmosfera inferiore allo standard minimo necessario per l'ammissibilità	20%
D. Livello crescente di preferenza passando da impianti che producono solo calore, ad impianti di cogenerazione (calore/elettricità), ad impianti di trigenerazione (calore/elettricità/frigorie)	30%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. PERCENTUALE DI SUPERFICIE FORESTALE DEL PROGETTO

A. Percentuale di superficie forestale interessata dall'accordo, inclusa in Piani di gestione forestale	Punti
- Estensione della superficie forestale del progetto, inclusa in Piani di gestione forestale, superiore al +100% rispetto alla media delle superfici forestali dei progetti presentati, incluse in Piani di gestione forestale	1
- Estensione della superficie forestale del progetto, inclusa in Piani di gestione forestale, compresa tra il +25% e il +100% rispetto alla media delle superfici forestali dei progetti presentati, incluse in Piani di gestione forestale	0,75
- Estensione della superficie forestale del progetto, inclusa in Piani di gestione forestale, compresa tra il -25% e il +25% rispetto alla media delle superfici forestali dei progetti presentati, incluse in Piani di gestione forestale	0,5
- Estensione della superficie forestale del progetto, inclusa in Piani di gestione forestale, compresa tra il -50% e il -25% rispetto alla media delle superfici forestali dei progetti presentati, incluse in Piani di gestione forestale	0,1
- Estensione della superficie forestale del progetto, inclusa in Piani di gestione forestale, minore del -50% rispetto alla media delle superfici forestali dei progetti presentati, incluse in Piani di gestione forestale	0

B. EFFICIENZA ENERGETICA

B. Progetti che garantiscono una efficienza energetica superiore allo standard minimo necessario per l'ammissibilità	Punti
- Progetti che garantiscono una efficienza energetica superiore allo standard minimo necessario per l'ammissibilità di oltre il 10%	1
- Progetti che garantiscono una efficienza energetica superiore allo standard minimo necessario per l'ammissibilità compresa tra +5% e +10%	0,5
- Altri progetti	0

C. EMISSIONI ATMOSFERICHE

C. Progetti che garantiscono un livello di emissioni in atmosfera inferiore allo standard minimo necessario per l'ammissibilità	Punti
- Progetti che garantiscono una diminuzione dell'impatto, sia per Particolato primario totale comprensivo della frazione condensabile, sia per CO ₂ , sotto ai valori del conto termico di cui al D.M. 28 dicembre 2012.	1
- Progetti che garantiscono una diminuzione dell'impatto o per Particolato primario totale comprensivo della frazione condensabile oppure per CO ₂ , sotto ai valori del conto termico di cui al D.M. 28 dicembre 2012.	0,5
- Altri progetti	0

D. VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA COPRODOTTA

Questo criterio fa riferimento all'impegno dell'azienda ad elevare il livello qualitativo in relazione alle caratteristiche delle produzioni aziendali a valorizzare al massimo l'energia elettrica naturalmente coprodotta in seguito alla produzione di energia termica.

D. Livello crescente di preferenza passando da impianti che producono solo calore, ad impianti di cogenerazione (calore/elettricità), ad impianti di trigenerazione (calore/elettricità/frigorie)	Punti
- Impianti di trigenerazione, che producono contemporaneamente calore, elettricità e frigorie	1
- Impianti di cogenerazione, che producono contemporaneamente calore ed elettricità	0,6
- Impianti che producono solo calore	0,3
- Impianti che producono solo elettricità	0
Nel calcolo del recupero/utilizzo dell'energia elettrica viene considerata anche l'energia utilizzata per la gestione dell'impianto	

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A – B – C – D – E – F) di cui al paragrafo 5.5.1.;
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

Sono ammesse le sole domande di sostegno che conseguono un **punteggio minimo pari a 0,25**.

Le domande ammesse verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista nel presente bando, al netto della quota di riserva del 10% della dotazione finanziaria stessa.

A parità di punteggio avranno priorità le domande presentate da richiedenti più giovani. Nel caso di società si farà riferimento al rappresentante legale.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati nel corso dell'istruttoria della domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo.

Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; **in nessun caso il punteggio può aumentare.**

L'effettivo finanziamento dei progetti è comunque condizionata all'approvazione del PIF cui si riferisce.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda

I termini del procedimento sono fissati in 120 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria ai richiedenti per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine indicato. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda
- **caricamento su SIAR** degli allegati
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente **in forma digitale** mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- dichiarazione con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato e/o presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda (Permesso di costruire – SCIA – CIL – CILA etc.), secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali;

I titoli abilitativi devono essere comunque presentati alla AdG, a pena di esclusione, entro i termini fissati per la conclusione dell'istruttoria della domanda di sostegno.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di sostegno deve essere presentata a partire dal 02.09.2019 e fino al giorno 14.11.2019 ore 13:00, termine perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine,
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti corrispondenti (tramite SIAR):

- 1) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art. 38 del DPR menzionato, con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi alla richiesta del titolo abilitativo presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda, (Richiesta di permesso di costruire - SCIA – CIL – CILA ecc.) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali.
- 2) Relazione tecnica, che specifichi sinteticamente le opere che caratterizzano il progetto, **timbrata e firmata** dal tecnico progettista abilitato per le relative competenze.
- 3) Computo metrico estimativo analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario delle OOPP della Regione Marche, consultabile sul sito Regione Marche/Edilizia a Lavori Pubblici/Prezzario Regionale Lavori Pubblici vigente al momento della domanda. Qualsiasi richiesta basata su altri prezzari verrà ricondotta in fase istruttoria al prezzario delle OOPP. Per quanto non previsto dal prezzario delle opere pubbliche si potrà fare riferimento al prezzario delle Opere Agricole. Il computo metrico estimativo dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere **firmato in formato digitale** dal tecnico progettista. Per le eventuali voci non previste dai due prezzari dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi. E' data facoltà di determinare la congruità della spesa in base alla presentazione di n. 3 preventivi (come successivo punto d) anziché mediante presentazione di computo metrico in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità riferibili alle seguenti categorie: Impianti elettrici, Termoidraulici, di irrigazione, serre, ecc.

Nel caso di interventi che riguardino fabbricati finanziabili in parte, il computo metrico estimativo dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (ad es. tetto – fondamenta ecc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi di volume).

- 4) Disegni progettuali relativi alle opere oggetto di intervento secondo quanto previsto dalle normative comunali. Gli elaborati progettuali debbono essere **timbrati e firmati** dal tecnico progettista e debbono riportare il visto di approvazione del progetto da parte della commissione edilizia nei casi previsti.

Per ogni edificio l'elaborato progettuale deve essere comprensivo di:

- ubicazione del fabbricato oggetto di intervento;
- quadro d'unione di tutti i fabbricati in dotazione all'azienda;
- planimetrie in scala 1:500 (o 1:200);
- piante, sezioni significative e prospetti in scala 1:100 (o 1:50) che documentino lo stato attuale e lo stato di progetto. In particolare i disegni dovranno riportare le dimensioni geometriche esterne/interne;
- la destinazione precisa dei locali in maniera da definire la tipologia d'intervento e i limiti di attività previsti;
- l'area oggetto dei lavori in caso di intervento parziale, ed i layout dettagliati relativi all'impiantistica interna e alle superfici di ingombro;
- eventuale documentazione fotografica;
- dimostrazione grafica del calcolo dei millesimi nel caso di interventi a finanziamento parziale.

I medesimi elaborati devono essere prodotti anche in formato di file CAD editabile. In assenza, tale file deve essere obbligatoriamente integrato.

La mancata sottoscrizione degli elementi di cui ai precedenti punti 2,3,4 non determina inammissibilità della domanda o degli investimenti interessati, ma è oggetto di richiesta di integrazione. L'assenza di integrazione nei termini previsti dalla comunicazione comporterà la non ammissibilità dell'investimento interessato.

- 5) n. 3 preventivi dettagliati di spesa forniti da ditte specializzate, per l'acquisto delle dotazioni strumentali (macchinari/attrezzature/impianti etc.), datati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro.

I preventivi non saranno necessari per le voci incluse nel prezzario regionale approvato con DGR n. 681 del 10/06/2019.

Nel caso di completamento/implementazione di attrezzature pre-esistenti è consentito l'utilizzo di un solo preventivo.

La mancanza di tutti e tre i preventivi determina l'inammissibilità della spesa corrispondente. In tutti gli altri casi è possibile richiedere l'integrazione degli stessi (ad es. 2 preventivi mancanti, Preventivi non datati, non firmati, non in concorrenza tra loro ecc.)

- 6) Relazione tecnico/economica **timbrata e firmata da un tecnico professionista competente in materia agro-forestale** (Dottore Agronomo, Dottore Forestale; Perito Agrario; Agrotecnico) e controfirmata dal richiedente, costituita da:

- A. la giustificazione della scelta dei preventivi, qualora non si sia scelto il preventivo più basso a parità di condizioni;
- B. una specifica dichiarazione di un tecnico qualificato, nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto di richiesta di finanziamento, nel caso di beni altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori;

C. descrizione dell’iniziativa proposta. La descrizione del piano di sviluppo deve contenere la descrizione degli investimenti previsti con l’indicazione degli obiettivi da verificare a conclusione del progetto, piano economico degli investimenti (costi di realizzazione, tempi di realizzazione, piano degli ammortamenti, costi e ricavi di esercizio e loro evoluzione nel tempo di realizzazione del progetto, spese generali e gestione finanziaria) ed elenco completo delle iniziative dell’impresa, agevolate e non, nel periodo del piano di sviluppo, dati relativi all’efficienza energetica dell’impianto e al livello di emissioni in atmosfera.

D. Piano di approvvigionamento delle matrici in ingresso e piano di utilizzo dei materiali in uscita: il beneficiario dovrà riportare nella relazione un piano di gestione forestale o strumento equivalente vigente, così come definiti dal paragrafo 8.1 del PSR Marche 2014/2020, in caso di superfici detenute superiori alla soglia ivi fissata di **80 ettari**. In caso di superfici inferiori risulta necessario detenere un **“Piano dei tagli”** che individui i tagli di utilizzazione, di cura colturale, di conversione o di trasformazione e le quantità presunte di biomassa ritraibili complessivamente e per anno (Taglio di utilizzazione: taglio di fine turno per l’utilizzazione e la rinnovazione gamica e/o agamica del bosco. Cura colturale: taglio di sfollo o di diradamento. Conversione: taglio teso al cambio della forma di governo - da ceduo ad alto fusto, in quanto da alto fusto a ceduo è vietato dalla legge - Taglio di trasformazione: serie di tagli tesi infine al cambio della specie principale che edifica il bosco, costituendone, di norma, la specie dominante: es. da bosco di conifere alloctone a bosco di latifoglie autoctone, da bosco di robinia a bosco di roverella, orniello e carpino nero ecc.). Per quello che riguarda i materiali in uscita dalla caldaia dovrà essere redatto un piano per il corretto smaltimento di tali prodotti, dove dovranno essere descritte dettagliatamente le quantità e la destinazione per ciascuna tipologia di prodotto. Nel caso di ampliamenti e miglioramenti funzionali che non comportano variazioni alla tipologia e quantità delle biomasse utilizzate, si dovrà descrivere sinteticamente la situazione aziendale per l’utilizzo dei materiali in entrata e in uscita.

E. Calcolo dei consumi medi annui di biomassa legnosa e della potenzialità produttiva di energia elettrica e/o termica per valutare il dimensionamento dell’impianto rispetto al fabbisogno di energia previsto dal contratto di filiera.

La mancata o incompleta presenza degli elementi di cui al precedente punto 6 lett. C,D,E, non determina inammissibilità della domanda o degli investimenti interessati, ma è oggetto di richiesta di integrazione. L’assenza di integrazione nei termini previsti dalla comunicazione comporterà la non ammissibilità dell’investimento interessato.

Deve inoltre essere presentata, **senza che la mancanza determini l’inammissibilità della domanda** o dei singoli investimenti la seguente documentazione:

- a) contratto di affitto pro quota, nel caso di proprietà indivisa;
- b) **Crono-programma degli investimenti** e modalità di erogazione del contributo (anticipo-SAL-Saldo) e sua temporizzazione annuale;
- c) **computo metrico in formato editabile ed elaborati progettuali in formato di file CAD editabile**

La progettazione degli investimenti fissi, le relazioni tecniche relative agli stessi dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici abilitati ed iscritti agli Ordini e Collegi di specifica competenza.

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell’Amministrazione, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta ai sensi del 3° comma dell’art.38 del DPR menzionato, con l’indicazione del Servizio presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi:

“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L’autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”⁶.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall’Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione prevista a pena di inammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega,
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

⁶ (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre “Qualora l’autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata⁷.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC⁸.

Invio di documentazione integrativa

Qualora nello svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriori informazioni al legale rappresentante della ditta richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata tramite SIAR una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare, nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione o le informazioni richieste, esclusivamente tramite SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altre misure del PSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi **che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.**

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

1. imputabile ad un'operazione finanziata dal bando;
2. pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
3. congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;

⁷ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragr...7.1. del presente bando.

⁸ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

4. necessaria per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
5. ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione dell'operazione.

I controlli riguardano in particolare:

1. la verifica della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti:

La congruità e ragionevolezza dei costi, si valuta in base a:

a) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari dei prezziari regionali (Opere Agricole - Opere Pubbliche della Regione Marche) in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per le voci di spesa non contemplate negli stessi prezziari dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici ovvero analisi dei prezzi.

b) confronto fra tre preventivi di spesa rilasciati da ditte fornitrici diverse ed in concorrenza tra loro (acquisto di dotazioni strumentali quali: macchine, attrezzature, software etc.) oltre alla relativa relazione di scelta.

Visite aziendali

E' data facoltà all'istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragrafo 5.5.1 e 5.5.2 e documentati dai beneficiari.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragrafo 6.2.3).

6.2.3 *Richiesta di riesame*

La richiesta di riesame, deve essere presentata tramite SIAR nel termine perentorio di **10** giorni dal ricevimento della comunicazione di esito istruttorio (paragr. 6.2.2).

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

La richiesta sarà esaminata dal CCM entro i termini previsti per la pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 *Completamento dell'istruttoria*

La finanziabilità delle domande di sostegno è condizionata al finanziamento del PIF di riferimento sulla base del suo posizionamento in graduatoria ed alla eventuale predisposizione, sulla base della dotazione finanziaria per sottomisura fissata dal soggetto promotore nel business plan di filiera, della graduatoria interna di ciascuna sottomisura afferente allo specifico PIF.

6.2.5 *Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità*

Il provvedimento di graduatoria generale dei PIF e di ammissibilità e finanziabilità delle domande di sostegno ad essi collegate predisposto dal **responsabile regionale dei PIF**, è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultino ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione

o in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione di finanziabilità e quella di non finanziabilità sono inviate a mezzo PEC a firma del responsabile regionale di misura.

7. Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL)
- domanda di pagamento del saldo.

In questa fase inoltre i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale, adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.

7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare una richiesta di variante al progetto approvato. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario che deve essere oggetto di separata richiesta.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile:

- 1) modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- 2) modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- 3) cambio della sede dell'investimento fisso (cambiamento della particella in cui insiste l'investimento) se non determinato da cause di forza maggiore;
- 4) cambio del beneficiario o del rappresentante legale (solo qualora incida negativamente sui requisiti di accesso, sui punteggi di priorità o sull'entità degli aiuti).

Il subentro nella titolarità è consentito per casi eccezionali, debitamente motivati (esempio: gravi dissesti finanziari, trasformazione della ragione sociale, etc.) alle seguenti condizioni:

- che il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio;
- che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo quinquennale successivo all'ultimazione del piano aziendale;
- in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile.
- subentro in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente alla stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria.

- 5) modifiche del quadro economico originario, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (esempio opere edili di recupero dei fabbricati aziendali, realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici – sistemazione e messa in sicurezza di percorsi e delle aree esterne), una singola attrezzatura o macchina (esempio impianto di cippatura etc.).

7.1.1 *Presentazione delle domande di variazione progettuale*

La domanda di variante può essere presentata **solo tramite SIAR**. Le domande presentate con diversa modalità **non** potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) fino a **60** giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità⁹).

7.1.2 *Documentazione da allegare alla variante*

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato. Nel caso in cui la variante interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico progettista o da professionista abilitato;
- b) nel caso di opere edili, un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante, come previsto dal sistema SIAR;
- c) un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR.

7.1.3 *Istruttoria delle domande*

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale **di 45 giorni** ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando di attuazione della misura soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);

⁹ **Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni** 1. Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 21, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell'azienda possa sostituire il ritiro scritto. 2. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. 3. I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

- non comportino la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito al primo dei non finanziati per carenza di risorse.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel secondo e nel terzo caso di parziale o totale inammissibilità la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM.

Il Dirigente responsabile di misura adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi **"adeguamenti tecnici"**, i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa:

1. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, per cui è necessaria la presentazione di DIA/SCIA;
2. le soluzioni tecniche migliorative per interventi di tipo non edilizio, proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato;
3. il cambio del preventivo purché accompagnato da adeguata relazione tecnico-economica, (a titolo meramente esemplificativo: cambio del fornitore, cambio con un modello con diverse caratteristiche tecniche);
4. cambio della sede dell'investimento fisso qualora non comporti il cambiamento della particella su cui insiste l'investimento.

Le **"modifiche progettuali non sostanziali"** sono le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere la presentazione di DIA/SCIA.

A titolo meramente esemplificativo rientrano in tale categoria i seguenti cambiamenti:

- A. modifica dei materiali;
- B. modifiche/aggiornamento della versione della dotazione strumentale (le caratteristiche tecniche devono essere conformi a quelle del modello oggetto dei 3 preventivi originali);
- C. modifiche agli impianti tecnologici;
- D. altezza delle recinzioni;
- E. quantitativi dei materiali impiegati relativi alla struttura.

Per gli ADEGUAMENTI TECNICI non è prevista la comunicazione preventiva, tuttavia il beneficiario deve comunicare le modifiche apportate al progetto prima della domanda di pagamento finale.

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

L'anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 50% del contributo concesso

7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>

Deve essere presentata tramite SIAR la corredata della seguente documentazione:

a. garanzia fidejussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa equivalente al 100% dell'importo anticipato, presentata utilizzando le procedure e la modulistica AGEA.

La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

La fidejussione deve avere validità comunque fino alla liquidazione del saldo finale dell'aiuto; viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.

b. in caso di contributo richiesto pari o superiore a 25.000 Euro entro il 31.12.2019 e nel caso di contributo richiesto pari o superiore a 5.000 Euro dal 1.1.2020: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.3.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)

E' possibile presentare richieste di liquidazione dell'aiuto corrispondenti ai lavori parzialmente eseguiti.

Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere **richiesto massimo due volte**. **Nel caso il richiedente abbia presentato domanda di anticipazione il SAL può essere richiesto una sola volta**.

Il SAL deve rappresentare almeno il 30% del contributo richiesto e per la sua presentazione non necessita di presentazione di polizza fidejussoria.

E' possibile erogare acconti fino a 80% dell'importo dell'aiuto totale concesso. Di conseguenza, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, l'acconto su SAL non potrà essere di importo superiore al 30% del contributo concesso.

Nel caso di mancata erogazione dell'anticipo, l'acconto su SAL potrà essere di importo compreso fra 30% e 80% del contributo concesso.

7.4.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> fino a tre mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. copia della contabilità dei lavori corrispondenti all'importo richiesto, redatta ai sensi della vigente normativa e in base al prezzario delle opere pubbliche della Regione Marche vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto, costituita da: libretto delle misure a firma del direttore dei lavori – documentazione fotografica di raffronto in più punti di osservazione – registro di contabilità a firma del direttore dei lavori – stato avanzamento dei lavori (COMPUTO METRICO CONSUNTIVO) a firma del direttore dei lavori;
2. copia del progetto esecutivo timbrato e firmato dal tecnico progettista abilitato, con visto di approvazione del Comune (ove richiesto) delle opere realizzate, qualora non sia stato precedentemente consegnato e/o siano intervenute varianti edilizie;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000 con copia documento di identità), di asseverazione del tecnico progettista relativa alla computazione dei lavori concernente la domanda di contributo redatta secondo lo schema predisposto dall'A.d.G. (Allegato I);
4. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore che le dotazioni strumentali sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste, da parte della ditta, patto di riservato dominio né gravami di alcun genere (Allegato G);
5. fatture o documenti contabili equipollenti e relativo Documento di Trasporto (D.D.T.). Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegata alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (SdI).
6. In caso di contributo richiesto pari o superiore a 25.000 Euro entro il 31.12.2019 e nel caso di contributo richiesto pari o superiore a 5.000 Euro dal 1.1.2020: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.
7. copia delle contabili dei pagamenti effettuati:
 - copia dei bonifici/Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
 - Assegno : copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile¹⁰".

¹⁰ Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00. Rileva quindi l'importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Quindi se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00, devono essere "non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ad € 1.000,00.

Qualora siano richiesti moduli di assegni in forma libera, dietro una specifica richiesta scritta da parte del soggetto interessato alla banca o pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo richiesto in forma libera, tali assegni potranno essere girati solo se il loro importo è inferiore ad € 1.000,00. E' necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall'importo).

Commento riassuntivo delle nuove disposizioni stabilite con il testo legislativo sotto indicato a partire dal 31.1.2012 (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1) (2). Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.)

- Locazione finanziaria (Leasing): Tale forma di pagamento è ammissibile solo per l'acquisto di macchine ed attrezzature purché preveda il patto di riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo del valore di mercato del bene. La spesa ammissibile è rappresentata dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente al momento della presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi). In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dalle norme comunitarie.
- Carta di credito/bancomat produrre estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. In ogni caso non sono ammessi pagamenti effettuati tramite carte prepagate.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.4.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico progettista, se dovuta;
- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata.

Il computo metrico consuntivo in quanto asseverato timbrato e sottoscritto dal direttore dei lavori, sarà oggetto di verifica puntuale solo qualora emergano evidenti difformità:

- a) del progetto autorizzato rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo
- b) della descrizione presente nei giustificativi di spesa rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuati i controlli in loco a campione di competenza della PF Controlli Relativi ai Fondi Comunitari.

7.5 Domanda di pagamento di saldo

7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>. **entro e non oltre 18 mesi dalla decisione individuale di concedere il sostegno.**

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere **le seguenti autodichiarazioni:**

- Dichiarazione sottoscritta dal Beneficiario ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici;
- Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 contenenti gli estremi dell'agibilità rilasciata dal Comune e l'assenza di notificazioni contenenti l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento;

- Dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, contenenti gli estremi delle comunicazioni al Comune dell'inizio e della fine dei lavori (per tutti gli investimenti finanziati) qualora non sia stata precedentemente consegnata;

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, resa dal fornitore che le dotazioni strumentali sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste, da parte della ditta, patto di riservato dominio e gravami di alcun genere (ALLEGATO G);
2. dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori, per le sole opere edili, del completamento delle opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con la "Misura 6.4 – investimenti strutturali nelle PMI per lo sviluppo di attività non agricole – Azione 1 – Produzione di energia" redatta secondo lo schema predisposto dall'A.d.G. (ALLEGATO H);
3. dichiarazione asseverata di un tecnico che dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme (antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro);
4. stato finale dei lavori analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Marche vigente al momento della domanda, o, solo per quanto non previsto, dal prezzario delle opere agricole.

Lo stato finale dei lavori dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista.

Per le eventuali lavorazioni non previste dovrà essere predisposta specifica analisi del prezzo.

Nel caso di interventi che riguardino fabbricati finanziabili in parte, lo Stato Finale dei Lavori dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (es. tetto – fondamenta etc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi);

5. disegni progettuali rispondenti alle caratteristiche di cui al punto 3 del paragrafo 6.1.3, qualora non siano stati precedentemente consegnati e/o siano intervenute varianti edilizie;
6. fatture e relativo Documento di Trasporto (D.D.T.) contabili equipollenti le quali devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (Sdl);
7. copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziazione delle fatture rendicontate;
8. documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. demolizione di edifici sottoposti a ristrutturazione, drenaggi etc.);
9. copia delle contabili dei pagamenti effettuati. Per le modalità di pagamento ammesse cfr paragrafo 7.4.1 punto 7 del presente bando;
10. in caso di contributo richiesto pari o superiore a 25.000 Euro entro il 31.12.2019 e nel caso di contributo richiesto pari o superiore a 5.000 Euro dal 1.1.2020: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale

7.5.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di sviluppo aziendale;
- l'effettuazione di un sopralluogo aziendale inteso a verificare:
 - l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti e rendicontati;
 - il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d'investimento;
 - la regolare esecuzione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;
 - la verifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio ricalcolato superiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
 - che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

Economie di spesa

Per Economie si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso all'aiuto. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva. Per tale fattispecie non si applicano le riduzioni previste.

Parziale esecuzione dei lavori

In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale sarà pronunciata la decadenza del lotto in questione.

Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità di una porzione di investimento, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute di tale porzione di investimento.

Saranno infine effettuate eventuali compensazioni con anticipi o acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità, ma la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie.

Il costo della progettazione è riconosciuto per intero, mentre il costo della direzione dei lavori è diminuito in proporzione all'importo degli eventuali minori investimenti e lavori eseguiti e, quindi, diretti, contabilizzati e collaudati.

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

7.5.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Non sono previste proroghe per l'ultimazione dei lavori.

7.6 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente si impegna a:

1. aderire ad un PIF della filiera legno energia sottoscrivendo il relativo accordo di filiera;

2. ultimare il progetto entro 18 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno;
3. garantire, per tutta la durata di operatività della filiera, che almeno il 60% della materia prima lavorata come biomassa deve provenire dai produttori agricoli e forestali di base partecipanti alla filiera forestale per la produzione di energia da biomasse forestali di riferimento;
4. realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità della misura e coerente con il progetto approvato;
5. rendere noto alla Struttura competente per territorio ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati;
6. garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale (Decreto del Dirigente);
7. non alienare per un periodo di 5 anni, i beni acquistati o ristrutturati grazie al contributo. Al fine di individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento alla data dell'atto di autorizzazione al pagamento del saldo finale (Decreto del Dirigente);
8. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
9. consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del SdI) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
10. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
11. rispettare tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni contenute nella normativa vigente che disciplina la produzione di energia da fonti rinnovabili;
12. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 cfr paragrafo 7.6.1.

Il mancato rispetto degli impegni assunti comporta l'eventuale recupero degli aiuti secondo le modalità di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013.

7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

I beneficiari delle operazioni cofinanziate ai sensi del presente bando sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi informativi, a pena di decadenza e revoca del contributo accordato:

a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:

- 1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 € a collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi 50.000 euro, apposizione, in luogo ben visibile al pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Marche;
- 2) per gli investimenti per i quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che

consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR;

- 3) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) entro tre mesi dal completamento dell'operazione, il beneficiario espone, per gli investimenti finanziati, una targa informativa permanente (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione il cui sostegno supera i 500.000,00 euro.

La suddetta cartellonistica oltre a riportare le informazioni sul progetto (nome, obiettivo dell'operazione e descrizione) che non debbono occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, debbono riportare altresì: l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, dello Stato Italiano e della Regione Marche. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento.

Le spese sostenute per ottemperare all'informazione pubblicità, sono eleggibili al cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

Materiale utile circa le caratteristiche delle informazioni e della pubblicità obbligatoria è presente nei siti: http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Beneficiari#3380_Linee-guida e http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Beneficiari#3384_Area-download.

7.7 Controlli e sanzioni.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate dalla D.G.R. n.1669/2018 e ss.mm.

7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare tramite SIAR al CCM memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità¹¹.

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

¹¹ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali. Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione Assemblea Legislativa regionale n. 79 del 30/07/2018.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017)..

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2020 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.